

**N. R.G. 5123/2016**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Daniela Anna Fontana

Presidente

dr. Maria Grazia Federici

Consigliere

dr. Paolo Ponzio

Giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **5123/2016** promossa in grado d'appello

DA

**SPAZIO PREVENZIONE ONLUS, in persona del LEG.RAPP. MAGGIONI MARIA GABRIELLA** (C.F. 94013410132), elettivamente domiciliato in VIA STATALE, 5/R 23807 MERATE, presso lo studio dell'avv. NOTARO MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO (BNCFN74R02F205Y) VIA STATALE, 5/7 23087 MERATE;

APPELLANTE

CONTRO



**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO ONLUS**, in persona del **PRESIDENTE VILLA SILVIA** (C.F. 94023460135) e **SILVIA VILLA** (C.F. VLLSLV51E65E507O), elettivamente domiciliati in PIAZZA MANZONI, 23 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. GEROSA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GEROSA MASSIMILIANO (GRSMSM80M25E507K) PIAZZA MANZONI, 23 23900 LECCO;

APPELLATI

avente ad oggetto: Proprietà  
sulle seguenti conclusioni.

Per **SPAZIO PREVENZIONE ONLUS**:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n.623/2016, resa all'esito della causa Rg. n. 2828/2014, notificata in data 26.10.2016, accogliere le seguenti domande avanzate in primo grado dall'appellante:

Nel merito

- accertare e dichiarare che la 'Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale Lecchese – ONLUS' (c.f. 94013410132), con delibera del 06-09 febbraio 2009 - mai impugnata e non più annullabile per il decorso di oltre un quinquennio dalla sua adozione, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 23 e 1442 c.c. - ha modificato la propria denominazione assumendo quella di 'Spazio Prevenzione Onlus', mantenendo il proprio codice fiscale (c.f. 94013410132);

- accertare e dichiarare che 'Spazio Prevenzione Onlus' (c.f. 94013410132) è la vecchia 'Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale Lecchese – ONLUS' (c.f. 94013410132) e dunque è il soggetto "avente diritto" alla restituzione dei beni oggetto del sequestro giudiziario eseguito in data 18.07.2007, giuste sentenze n. 106/2010 del Tribunale di Lecco e n. 973/2013 della Corte d'Appello di Milano;

per l'effetto,

- condannare la dott.ssa Silvia Villa e/o la 'Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – Sezione Provinciale di Lecco Onlus', con sede in Merate, Piazza Vittorio Veneto



n.1, c.f.: 94023460135, in persona della sua legale rappresentante pro tempore, a restituire a Spazio Prevenzione Onlus' (c.f. 94013410132) i beni oggetto del sequestro giudiziario eseguito in data 18.07.2007.

In ogni caso:

- Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Per **LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO ONLUS E SILVIA VILLA:**

Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda respinta:

previa verifica dell'ammissibilità dell'appello proposto dal Spazio Prevenzione Onlus secondo il disposto dell'art. 348 bis C.P.C. I° comma:

Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 623/2016 emessa dal Tribunale di Lecco, Giudice dott. Giordano Lamberti, in data 04.10.2016;

Con rifusione di spese e compensi del giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* Spazio Prevenzione Onlus ha chiesto al Tribunale di Lecco la pronuncia di condanna nei confronti della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori Sezione provinciale di Lecco Onlus ( di seguito denominata “ *Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco* “ ), nonché della Dott.ssa Villa Silvia alla restituzione dei beni sequestrati, in virtù di autorizzazione emessa con ordinanza collegiale del Tribunale di Lecco in data 21.7.2007, su istanza della Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco, ed assegnati in custodia alla Sig.ra Villa Silvia, sostenendo di esserne proprietaria, in quanto coincidente con lo stesso soggetto in precedenza denominato Lega Italiana per la Lotta contro i tumori sezione Lecchese Onlus ( di seguito denominata “ *Vecchia Lega Italiana Sez. Lecchese* “ ), in virtù della delibera assembleare assunta in data 6-9.2.2009.

A tale domanda hanno resistito la Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco e la Dott.sa Villa, chiedendone la reiezione.

Con sentenza n. 623/2016, pubblicata in data 4.10.2016, il Tribunale di Lecco ha respinto la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese.



Avverso tale pronuncia ha interposto appello lo Spazio Prevenzione sulla scorta dei seguenti motivi:

**I )** Con un primo motivo l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Lecco laddove ha ritenuto che la delibera del 6.2.2009 sia contraddittoria ed incomprendibile, in quanto si tratterebbe dell'assemblea straordinaria del soggetto Spazio Prevenzione, e, quindi, inidonea ad assumere delibere di competenza della Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco, non avendo il Giudice di primo grado prestato attenzione al fatto che, in detta delibera, i partecipanti hanno deciso, da un lato, di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva annullato la delibera assunta dalla Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese in data 6.7.2004, dall'altro, immediatamente dopo, di modificare il proprio Statuto e di assumere nuovamente la denominazione di " Spazio Prevenzione Onlus ".

**II )** Con un secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza, laddove ha erroneamente ritenuto che la delibera del 6-9.2.2009 sia stata assunta in modo illegittimo, essendo decaduti gli organi sociali della Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese con la nomina del Commissario Straordinario, in quanto, oltre a non essere mai stata impugnata nei termini di prescrizione, la decisione è stata assunta legittimamente dalla assemblea dei soci della Vecchia Lega Italiana Leccese, in quanto il Commissario straordinario ha cessato il proprio mandato con la costituzione di una nuova associazione, la Nuova Lega Italiana di Lecco, odierna appellata.

**III )** Con un terzo motivo Spazio Prevenzione ha evidenziato che, nel caso in cui si ritenga che la Vecchia Lega Italiana Leccese, come soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle parti in causa, si creerebbe il problema di identificare i suoi associati, la sede, il codice fiscale ed il legale rappresentante, e, nel contempo, si porrebbe il problema dell'identità della odierna appellante, la quale, in realtà, come affermato dal Giudice di primo grado, deve ritenersi ancora esistente, con la propria denominazione, sede e patrimonio.

L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo le domande ivi respinte.



Si è sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati, chiedendo l'integrale reiezione dell'appello, con la conferma della sentenza di primo grado.

Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 8.3.2017, questa Corte ha invitato le parti a valutare l'opportunità di una soluzione transattiva, che tuttavia non è stata raggiunta.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza del 28.6.2017, previa la precisazione delle conclusioni definitive ad opera delle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'appello può ritenersi fondato per le ragioni che seguono.

Ai fini della soluzione della controversia oggetto del presente procedimento è necessario ripercorrere le vicende pregresse che hanno preceduto l'iniziativa giudiziale di Spazio Prevenzione.

**1 )** Con la delibera dell'assemblea straordinaria in data 6.7.2004 la Vecchia Lega Italiana Leccese ha deciso di rendersi autonoma rispetto alla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori di Roma, assumendo la nuova denominazione Spazio Prevenzione Onlus ( doc. n. 9 dell'appellata ).

**2 )** In conseguenza di tale decisione la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha provveduto al commissariamento della sezione, con la nomina, quale Commissario Straordinario, del Dott. Scanni Alberto, il quale, unitamente ai Sig.ri Balducci Rita, Tancini Gabriele, Di Cagno Anna Maria, Mazzucchelli Enrico e Villa Silvia, ha costituito, con atto pubblico in data 7.12.2004, la Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco, attuale appellata, quale nuova sezione della Lega Italiana ( doc. n. 3 dell'appellata ), designando, quale Presidente, la Dott.ssa Villa.

**3 )** Nel contempo la Lega Italiana contro i tumori ha impugnato la delibera in data 6.7.2004 della Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese, neo denominata Spazio Prevenzione Onlus, avanti il Tribunale di Lecco, chiedendo la declaratoria di nullità o inesistenza, o, in via subordinata, l'annullamento della delibera anzidetta, nonché la restituzione di tutti i beni in possesso della predetta Spazio Prevenzione fino alla data della delibera.



4 ) Con sentenza n. 705/06 del 13.9.2006 il Tribunale di Lecco ( doc. n. 1 dell'appellante ) ha accolto la prima domanda, annullando la delibera, ed ha dichiarato che la Sezione Provinciale Lecchese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori è titolare di ogni diritto reale e rapporto giuridico esistente in capo alla stessa alla data del 6.7.2004, respingendo la domanda di restituzione dei beni alla Lega Italiana: la decisione è stata confermata dalla sentenza n. 2915/08 depositata in data 28.8.2018 dalla 1^ Sezione di questa Corte di Appello ( doc. n. 2 dell'appellante ).

5 ) Con la delibera dell'assemblea straordinaria del 6.2.2009 ( doc. n. 10 dell'appellante ) l'associazione Spazio Prevenzione Onlus ( già Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco ) ha deliberato:

- di non proporre ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza di questa Corte di Appello;
- di non interferire con la predetta Lega Italiana per la Lotta contro i tumori Sezione Provinciale di Lecco Onlus ( Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco ), approvando l'ipotesi sub b ) proposta ai partecipanti;
- di modificare la denominazione dell'associazione, assumendo quella di “ *Spazio Prevenzione Onlus* “ e di adottare lo Statuto allegato alla delibera.

6 ) Con ordinanza in data 21.6.2007 il Tribunale di Lecco, in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 24.4.2007, ha autorizzato il sequestro giudiziario ex art. 670, comma 1 c.p.c. dei beni in possesso della Spazio Prevenzione Onlus ( Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese, prima della delibera del 6.2.2009 ), nominando custode dei beni la Sig.ra Silvia Villa, Presidente della Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco ( doc. n. 4 dell'appellante ): il sequestro è stato eseguito con verbale dell'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Lecco in data 18.7.2007 ( doc. n. 5 dell'appellante ).

7 ) Con sentenza n. 106/10, depositata in data 25.11.2009 il Tribunale di Lecco ha respinto la domanda proposta dalla Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco, diretta ad ottenere la declaratoria della proprietà in capo alla stessa di tutti i beni oggetto del sequestro giudiziario di cui sopra e la condanna allo Spazio Prevenzione Onlus alla restituzione alla stessa di tali beni, dichiarando l'inefficacia del sequestro giudiziario (



doc. n. 6 dell'appellante ): la decisione è stata confermata dalla sentenza n. 973/13, depositata da questa stessa Corte D'Appello in data 5.3.2013 ( doc. n. 7 dell'appellante ).

**8 )** A seguito di tale decisione Spazio Prevenzione Onlus, già Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco, così ridenominato a seguito della predetta delibera in dat1 6.2.2009, ha promosso la domanda restitutoria dei beni, respinta con la appellata sentenza del Tribunale di Lecco.

Sulla scorta della ricostruzione di sopra debbono essere accolti i motivi d'appello, per le ragioni che seguono:

**I )** Risulta innanzitutto evidente che l'odierno Spazio Prevenzione Onlus si identifichi con la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese.

L'annullamento delle delibera dell'assemblea straordinaria del 6.7.2004 ha infatti comportato soltanto il venir meno dell'efficacia delle decisioni ivi assunte ( modifica dello statuto, con l'eliminazione di ogni riferimento con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e l'assunzione di una nuova denominazione in Spazio Prevenzione Onlus ), ma non ha ovviamente fatto venir meno l'esistenza del soggetto giuridico di natura associativa.

Come si legge alle pag. 3 - 4 della delibera in oggetto, i partecipanti ha infatti deciso di modificare lo Statuto dell'associazione con:

- l'eliminazione di tutte le clausole che facevano riferimento alla sede Centrale della Lega Tumori e/o allo Statuto nazionale;
- la modifica della denominazione dell'associazione negli articoli in cui compariva;
- l'aggiunta dell'articolo che regola l'assunzione di dipendenti e/o collaboratori;
- l'eliminazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le conseguenze di tale annullamento hanno pertanto comportato soltanto l'inefficacia delle modifiche statutarie e della nuova denominazione, lasciando in vita la struttura associativa, in virtù del precedente statuto, e mantenendone la stessa identità come soggetto di diritto.



Nel contempo le ragioni dell'azione giudiziale promossa dalla Lega Italiana, connesse all'esigenza di porre rimedio alla fuoriuscita della Associazione Territoriale di Lecco dall'ambito della disciplina dello Statuto Nazionale della stessa Lega Italiana, sono nel frattempo venute meno a seguito della costituzione in data 7.12.2004 della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione Provinciale di Locco Onlus ( Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco ) con l'atto pubblico sopra indicato ( doc. n. 3 dell'appellante ).

La nascita di questo nuovo soggetto non ha comportato ovviamente né l'estinzione della precedente Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese, la quale ha continuato ad esistere con lo statuto precedente alla modifica, né alcuna sovrapposizione con la stessa.

In tale contesto con la delibera in data 6.2.2009, lo Spazio Prevenzione Onlus, e, quindi, la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese - che in quel momento utilizzava ancora la denominazione di Spazio Prevenzione Onlus, assunta con la delibera in data 6.7.2004 ( non essendo ancora passata in giudicato la sent. n. 2915/08 di questa Corte d'Appello, che ne aveva confermato l'annullamento ), ha assunto le due decisioni sopra indicate.

Con le stesse la compagine associativa, prestata acquiescenza all'annullamento della delibera del 6.7.2004, effettuato con la anzidetta sentenza di questa Corte, ha preso atto del ripristino dello statuto precedente alla modifica disposta con la predetta delibera ed ha assunto nuovamente la denominazione di Spazio Prevenzione Onlus.

Il soggetto giudico che agisce nel presente procedimento è quindi sostanzialmente la stessa Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese ( individuata peraltro dalla stessa partita I.V.A. ) contro la quale la Lega Italiana ha agito per l'annullamento della delibera del 6.7.2004 nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 2915/08 di questa Corte d'Appello, nonché contro la quale è stato disposto ed eseguito il sequestro giudiziario, dichiarato inefficace con la sentenza n. 106/10 del Tribunale di Lecco, confermata dalla sentenza di questa corte con sent. n. 973/13 ( doc. n. 6 e 7 dell'appellante ).





In tal senso non si ravvisa neppure un fenomeno successorio nella titolarità degli stessi beni, trattandosi in realtà dello stesso soggetto titolare, sia pur con le diverse denominazioni e le variazioni statutarie assunte a seguito delle delibere sopra richiamate.

Tale associazione è la titolare dei beni oggetto del predetto sequestro giudiziario, e comunque il soggetto nei cui confronti il sequestro stesso è stato eseguito in data in data 18.7.2007 ( doc. n. 5 dell'appellante ): sequestro dichiarato inefficace a seguito delle pronunce anzidette, con il conseguente venir meno dei poteri affidati al custode e l'obbligo del medesimo di restituire i beni all'avente diritto.

Occorre al riguardo osservare che nella parte motiva di entrambe le statuizioni sopra indicate ( doc. n. 6 e 7 dell'appellante ) si legge che:

- la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese non è stata né riorganizzata, né sciolta dal Commissario, per cui, dopo l'annullamento della delibera del 6.7.2004, ha continuato a vivere come Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Sezione Provinciale Lecchese Onlus, senza che tale soggetto possa identificarsi con la Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco e senza che possa configurarsi alcuna continuità o successione tra le stesse;
- il patrimonio della Lega Italiana per la lotta contro i tumori - Sezione Provinciale Lecchese Onlus, continua ad essere dunque nella titolarità della relativa compagine sociale, come esistente dalla data del 6.7.2004.

La considerazione contenuta nella predetta sentenza d'appello ( come anche in quella n. 2492/2015, emessa nell'ambito dell'opposizione al precetto proposto dalla Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco- doc. n. 13 dell'appellata ), secondo cui la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese sarebbe legittimata ad agire per la restituzione dei beni nei confronti di Spazio Prevenzione Onlus, non cambia il contenuto della decisione, poiché i due soggetti si identificano nella stessa associazione, sia pur con denominazione e statuti diversi ( frutto della delibera del 6.7.2004 poi annullata ).

Ne consegue quindi che i beni oggetto del sequestro giudiziario eseguito in data 18.7.2007 nei confronti di Spazio Prevenzione Onlus, ed affidati alla custodia della



Dott.ssa Villa Silva, Presidente della Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco, debbano essere restituiti all'odierna appellante, in virtù delle ragioni sopra esposte.

**II )** Riguardo al secondo motivo d'appello, è opportuno osservare come la validità o meno della delibera dell'assemblea straordinaria di Spazio Prevenzione del 6.2.2009 non potrebbe sostanzialmente mutare i termini della questione, posto che, come sopra motivato, il soggetto legittimato ad ottenere la restituzione dei beni sarebbe sempre la stessa persona giuridica, nonostante le modifiche statutarie o di denominazione via via deliberate.

Anche a prescindere da ciò:

**1 )** Le azioni o le eccezioni relative ad eventuali vizi di annullabilità sono prescritte a sensi degli artt. 23 e 1442 c.c.

**2 )** Non sono ravvisabili vizi nullità conseguenti alla mancanza di competenza dell'assemblea in questione a deliberare le modifiche statutarie, a seguito del commissariamento disposto dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in quanto, come già rilevato nella sentenza di questa Corte D'Appello n. 973/13, nonché dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 106/10, che la stessa ha confermato:

- il Commissario Straordinario designato dalla Lega Italiana per la riorganizzazione e l'eventuale scioglimento dell'associazione Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco non ha svolto alcuna di queste attività, optando per la costituzione, con atto notarile del 7.12.2004, di una nuova associazione con diversa base sociale e denominazione, operante nell'ambito dello Statuto Nazionale;
- in difetto di tale scioglimento non si è verificato l'effetto previsto dall'art. 30 dello Statuto della Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco ( doc. 10 dell'appellata ), per cui l'associazione ha continuato a vivere, con l'originario statuto.

Come sopra rilevato, l'obiettivo del commissariamento era quello di reagire alla decisione della Vecchia Lega Italiana Sez. di Lecco di operare autonomamente al di fuori dei vincoli statutari della Lega Italiana, che il Commissario Straordinario ha realizzato con la creazione della predetta nuova struttura associativa, tant'è che, venuta meno l'esigenza per cui è stato designato, il Commissario non ha provveduto



alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo nel termine di dodici mesi, a sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto, né il Consiglio Direttivo Centrale della Lega ha deliberato lo scioglimento della sezione.

A fronte di ciò non poteva configurarsi alcuna preclusione per la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese per operare in virtù del proprio Statuto.

Anche il secondo motivo deve essere accolto.

**III )** Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti.

E' sufficiente osservare come, in effetti, i soggetti tra cui si contende la titolarità dei beni di cui è causa siano soltanto la Vecchia Lega Italiana Sez. Leccese e la Nuova Lega Italiana Sez. di Lecco, mentre Spazio Prevenzione Onlus è soltanto una diversa denominazione di volta in volta assunta dalla prima associazione, con cui si identifica.

Deve quindi essere accolte la domanda relativa alla restituzione alla odierna appellante da parte della custode Dott.ssa Silvia Villa, nonché della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori Sezione provinciale di Lecco Onlus, dei beni oggetto del sequestro giudiziario.

L'accoglimento delle domande relative alla declaratoria della modifica della denominazione della Soc. Lega Italiana per la lotta contro i tumori – sezione provinciale Lecchese – Onlus, in Spazio Prevenzione Onlus, nonché al diritto della stessa alla restituzione dei beni predetti, costituisce un presupposto implicito della pronuncia anzidetta e non richiede autonoma statuizione.

Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano, a sensi del D.M. 55/2014 e secondo lo scaglione di valore dedotto in giudizio, nei seguenti termini:

- in relazione al presente grado di giudizio, €. 1.200,00, per la fase di studio, €. 1.500,00, per la fase introduttiva, ed €. 2.000,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi €. 4.700,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A;
- in relazione al giudizio di primo grado, €. 1.400,00, per la fase di studio, €. 1.200,00, per la fase introduttiva, €. 1.000,00, per la fase di trattazione, ed €.



2.000,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi €. 5.600,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa od assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dalla Spazio Prevenzione Onlus ed in riforma della appellata sentenza n. 623/2016, pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 4.10.2016, così dispone:

**1 )** Dichiara tenuta e condanna la Dott.ssa Villa Silvia e la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori Sezione provinciale di Lecco Onlus a restituire all'appellante, Spazio Prevenzione Onlus, i beni oggetto del sequestro giudiziario eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Lecco in data 18.7.2007.

**2 )** Dichiara tenuti e condanna gli appellati, Dott.ssa Villa Silvia e la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori sezione provinciale di Lecco Onlus, in solido tra di loro, a pagare all'appellante le spese giudiziali relative al presente grado di giudizio, nella misura di complessivi €. 4.700,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

**3 )** Dichiara tenuti e condanna gli appellati, Dott.ssa Villa Silvia e la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori sezione provinciale di Lecco Onlus, in solido tra di loro, a pagare all'appellante le spese giudiziali relative al primo grado di giudizio, nella misura, di complessivi €. 5.600,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31.10.2017

Il Giudice ausiliario est: Dott. Ponzio Paolo

Il Presidente: Dott. Fontana Daniela Anna

